



---

COMUNE DI LEDRO

---

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE  
DELLE ATTIVITA' AGRO – ALIMENTARI TRADIZIONALI  
LOCALI

ISTITUZIONE DELLA DE.CO. SOVRA – COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 27 novembre 2014  
ed entrato in vigore in data 13 dicembre 2014

## INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Istituzione della De.Co sovracomunale

Art. 5 Istituzione del Registro De.Co sovracomunale

Art. 6 Logo De.Co. sovracomunale

Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co sovracomunale ai prodotti locali

Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co sovracomunale ai prodotti locali

Art. 9 Commissione per la De.Co sovracomunale

Art. 10 Utilizzo della De.Co sovracomunale e dei relativi loghi

Art. 11 Controlli e sanzioni

Art. 12 Struttura organizzativa competente

Art. 13 Iniziative

Art. 14 Le tutele e le garanzie

Art. 15 Attività di coordinamento

Art. 16 Rinvio alle norme statali e provinciali

Art. 17 Norme finali

## **Art. 1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Ledro.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 1 e 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, ed in conformità alle finalità di cui all'articolo 2 del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che rappresentano una peculiarità del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del DPRReg 1 febbraio 2005, n. 3/L nonché all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Ledro, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.
4. Inoltre, con riferimento al comma 3 dell'articolo 2 del DPRReg 1 febbraio 2005, n. 3/L il Comune può attuare forme di cooperazione con altri Comuni anche per quanto riguarda le funzioni del comma 3 del presente articolo e a tal fine si individua come ambito di interventi il territorio dei Comuni Arco, Drena, Dro, Ledro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno, costituenti la Comunità Alto Garda e Ledro.
5. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.
6. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

7. Con il presente Regolamento sono stabilite inoltre le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di “Denominazione Comunale”) sovra-comunale.

## **Art. 2**

### **Ambito dell'intervento**

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, l'intervento interessante l'ambito sovra comunale individuato ai sensi del comma 4 dello stesso si attua come segue:
  - a. indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
  - b. assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
  - c. intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;
  - d. promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio a tal fine destinate e nel rispetto delle procedure previste per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro – alimentari;
  - e. contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

## **Art. 3**

### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento, per “prodotto tipico locale” si intende il prodotto agro-alimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio dei comuni di Arco, Ledro, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del

Garda e Tenno secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

#### **Art. 4**

##### **Istituzione della De.Co. sovra-comunale**

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la De.Co. sovra-comunale per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con un territorio all'interno della Comunità Alto Garda e Ledro e comprendente quindi i Comuni di Arco, Ledro, Drena, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda e Tenno, avente caratteristiche morfologiche, pedo-climatiche simili o sul quale si sono sviluppate tradizioni gastronomiche o modalità di trasformazione/consumo dei prodotti del tutto simili.
2. Attraverso la De.Co. sovra-comunale si mira a:
  - a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
  - b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.Co. sovra-comunale costituisce attestazione di origine geografica, equivalente nel significato, negli obiettivi e negli effetti, ad un marchio che attesta la provenienza locale.
4. La De.Co. sovra-comunale ed il relativo logo sono di proprietà esclusiva dei Comuni appartenenti all'ambito di cui all'articolo 1, comma 4 che decidono di registrare una De.Co. sovra-comunale, avendo preliminarmente adottato il medesimo Regolamento ed avendo provveduto a sottoscrivere un atto di intesa approvato dalle rispettive giunte comunali. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

#### **Art. 5**

##### **Istituzione del Registro De.Co. sovra-comunale**

1. Viene istituito presso la competente struttura di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti agro-alimentari tipici del territorio interessato dalla De.Co. Sovra-comunale.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
  - i prodotti a denominazione sovracomunale – De.Co. sovra comunale;
  - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sovra comunale sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva).
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
  - carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
  - salse e condimenti;
  - formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
  - prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
  - paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della confetteria e della gelateria;
  - preparazioni di pesce;
  - prodotti di origine animale;
  - piatti tradizionali della cucina locale;
  - bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. L'elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. sovra-comunale anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
6. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. sovra-comunale le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui ai commi 1 e 4 nell'ambito dei comuni rientranti nella De.Co. sovra-comunale, anche se non vi hanno la sede legale.
7. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
8. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. sovra-comunale anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
9. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. sovra-comunale per più prodotti diversi.
10. Per ogni prodotto De.Co. sovra-comunale è istituita una scheda caratteristica del prodotto.

**Art. 6**  
**Logo De.Co. Sovra-comunale**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, vengono adottati degli appositi loghi identificativi a colori, allegati alla scheda identificativa di prodotto.

**Art. 7**  
**Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali**

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. sopra-comunale devono essere prodotti nell'ambito dei territori dei comuni di cui all'articolo 4, comma 1, ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione sopra-comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co. sopra-comunale, devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.
6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

**Art. 8**  
**Procedura per l'attribuzione della De.Co. sopra-comunale ai prodotti locali**

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. sopra-comunale possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dai Comuni appartenenti all'ambito di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. sopra-comunale devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con

particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
  - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio dei comuni della De.C.o. sovra-comunale);
  - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
  - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
  - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
  - nel caso di piatti tradizionali della cucina locale, la composizione e l'abbinamento dei prodotti.
3. La Commissione di cui all'articolo 9, ai sensi dell'articolo 12, riceve la segnalazione e, verificata la completezza della stessa, la esamina ai fini del giudizio di ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. sovra-comunale e si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, con parere vincolante.
  4. Ai fini delle valutazioni di competenza la Commissione ovvero il comitato tecnico ristretto previsto dall'articolo 9, comma 7, ove lo ritenga necessario, può effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
  5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche utili per l'iscrizione al registro De.Co. sovra-comunale e predispone, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari con allegato apposito logo identificativo a colori, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
  6. Completata l'istruttoria ed espresso il parere favorevole, emanati ed acquisiti i necessari provvedimenti amministrativi derivanti dall'atto d'intesa previsto dall'articolo 4, comma 4 del presente Regolamento, la Commissione provvede ad iscrivere i prodotti nel registro De.C.O. sovra-comunale recependo contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O. sovra-comunale.
  7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.Co. sovra-comunale, con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.Co. sovra-comunale.
  8. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co. sovra-comunale, qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta dalla struttura organizzativa competente di cui all'articolo 12.

9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto può essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione o un toponimo. L'eventuale diniego conseguente a parere negativo della Commissione deve essere adeguatamente motivato.
10. L'iscrizione nel registro De.Co. sovra-comunale non comporta oneri per l'impresa.
11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli predisposti e condivisi dai Comuni aderenti.

### **Art. 9** **Commissione per la De.Co. sovra-comunale**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. sovra comunale è affidato ad un'apposita Commissione composta dai rappresentanti dei Comuni aderenti, da esponenti del settore agro-alimentare, da operatori in forma singola o associata nonché associazioni di consumatori.
2. La Commissione è così composta:
  - un rappresentante di ogni Comune aderente (Sindaco o delegato). In ogni riunione della Commissione viene eletto un presidente tra i rappresentanti comunali;
  - un rappresentante della Comunità Alto Garda e Ledro o del previsto Distretto Parco Agricolo;
  - un rappresentante di Ingarda Trentino – Azienda per il Turismo Spa e/o un rappresentante del Consorzio per il Turismo Valle di Ledro.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il responsabile della struttura competente di cui al successivo articolo 12.

3. A supporto del lavoro della commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agro-alimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino a scioglimento. Ogni qual volta vengono cambiati i rappresentanti dei Comuni a causa delle avvenute elezioni o per altri motivi, la commissione recepirà i nuovi rappresentanti, così come nel caso di variazioni intervenute nella rappresentanza delle altre associazioni.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto a carico dei Comuni alcun onere relativo al funzionamento della Commissione e del comitato tecnico di cui al successivo comma 7.
7. La Commissione può operare anche tramite un comitato tecnico ristretto composto dai soli membri esperti di cui al comma 3, supportati dal responsabile di cui all'articolo 12. Tale comitato tecnico provvede, salvo successiva ratifica della Commissione, all'iscrizione nel Registro De.Co delle imprese di cui all'articolo 10, comma 2 ed agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 4.

### **Art. 10**

#### **Utilizzo della De.Co. sovra-comunale e dei relativi loghi**

1. E' concesso l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co. sovra-comunale" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. sovra-comunale anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. sovra-comunale nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli con l'obbligatoria aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).
4. Il logo De.Co. sovra-comunale deve essere posizionato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co. Sovra-comunale.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. I Comuni appartenenti all'ambito di cui all'articolo 1, comma 4, proprietari del logo De.Co. sovra-comunale, possono avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dalle rispettive Amministrazioni.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. sovra-comunale da parte di soggetti non autorizzati.

## **Art. 11**

### **Controlli e sanzioni**

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito a termini di legge.
2. Possono essere fatti controlli dalle Amministrazioni comunali, tramite la commissione di cui all'articolo 9, in osservanza del presente Regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. sovra-comunale e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
  - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla Commissione;
  - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co. sovra-comunale;
  - c. la perdita dei requisiti richiesti;
  - d. l'uso difforme o improprio del logo della De.Co. sovra-comunale, accertato dagli organi di controllo, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
  - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
  - f. frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione alle Amministrazioni comunali.
5. Previo parere vincolante espresso dalla Commissione di cui all'art. 9, solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni, con il provvedimento amministrativo previsto dall'atto d'intesa di cui all'articolo 4, comma 4 del presente Regolamento si procede alla sospensione oppure alla revoca del diritto all'utilizzazione del logo De.Co. sovra-comunale.
6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. sovra-comunale non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

**Art. 12**  
**Struttura organizzativa competente**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, esclusi gli atti per definizione riservati ai singoli comuni e quelli previsti dall'atto d'intesa di cui all'articolo 4 comma 4 del presente Regolamento, è la Commissione di cui all'articolo 9.
2. La Commissione può affidare gli aspetti gestionali, ad esclusione dei provvedimenti di cui agli articoli 8 e 10, a Ingarda Trentino – Azienda per il Turismo Spa.

**Art. 13**  
**Iniziative**

1. Il Comune di Ledro e gli altri Comuni coinvolti assicurano, anche in collaborazione con la Comunità Alto Garda e Ledro, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Gli Enti di cui al comma 1 individuano forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Gli Enti di cui al comma 1 ricercano, ai fini di tutelare la De.Co. sovra-comunale, forme di collaborazione con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.
4. Considerata l'importante valenza turistica dell'iniziativa, si individuano in Ingarda Trentino – Azienda per il Turismo Spa e nel Consorzio per il Turismo Valle di Ledro i soggetti preposti alla promozione del progetto.

**Art. 14**  
**Le tutele e le garanzie**

1. I Comuni appartenenti all'ambito di cui all'articolo 1, comma 4, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizzano i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che i Comuni sono tenuti a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 degli articoli 1 e 2 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

**Art. 15**  
**Attività di coordinamento**

1. I Comuni appartenenti all'ambito di cui all'articolo 1, comma 4 nonché la Comunità Alto Garda e Ledro, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attuano forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

**Art. 16**  
**Rinvio alle norme statali e provinciali**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e provinciali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

**Art. 17**  
**Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.